

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 19 agosto 2009

Prezzo € 1,20
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1064.

Legge regionale 11/2009 - art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.

Ripubblicazione integrale della deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2006, n. 674 avente per oggetto: «Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreni» alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1064 del 27 luglio 2009.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2009, n. 1064.

Legge regionale 11/2009 - art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'allegato Atto "Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo" di indirizzo e coordinamento per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di approvare la seguente integrazione alla D.G.R. n. 674 del 27 aprile 2006:

dopo il punto 12) della lettera A. dell'allegato A) della D.G.R. 674/2006 è aggiunto il seguente punto:

"13) Opere di sistemazione con terre e rocce da scavo

Ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo non rientrano nella disciplina dei rifiuti solo qualora:

a) si tratti di suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini della costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/2006 come introdotto dal D.L. 185/2008);

b) si tratti di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, da utilizzare per riinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché ri-

spondenti alle condizioni e requisiti indicati specificamente dal comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità previste ai commi successivi dello stesso articolo.

*Con riferimento all'art. 186, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dal PAI di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989 e dalla D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 (disposizioni regionali per l'attuazione del PAI) e dai punti A4), B2) ed E3) del presente allegato A, sono realizzabili con **denuncia di inizio attività** le opere di seguito indicate, non riconducibili a quelle di cui alla lett. e) dell'art. 13 della l.r. 1/2004 e al precedente punto A7, in quanto non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:*

a) opere di scavo di piccola entità connesse alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti da realizzare entro la distanza di 50 metri lineari dall'edificio principale da realizzare per la profondità strettamente funzionale alla posa in opera di manufatti prefabbricati (cisterne, fosse, ...) o profondità non superiore a 1 metro dal piano di campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a 50 metri cubi;

b) opere di riporto di terreno che non comportino alterazioni morfologiche e altimetriche significative ovvero di altezza non superiore a 0,5 metri lineari dal piano di campagna ante opera e per una quantità non superiore a 100 metri cubi, connessi alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti, come sopra definite, nonché volti al miglioramento delle caratteristiche morfologiche, idrauliche e ambientali di aree pubbliche e private poste all'interno o all'esterno dei centri abitati, anche a seguito di realizzazione di opere infrastrutturali e servizi.

La denuncia di inizio attività deve contenere il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, nonché l'indicazione delle caratteristiche del materiale di scavo e del luogo di provenienza, fatto salvo il rispetto delle normative relative alla presenza di vincoli.

Resta comunque ferma la possibilità, per le opere di entità superiore a quelle previste dalle lettere a) e b) di cui sopra, se compatibili con le disposizioni del presente allegato A, di utilizzare le procedure di permesso di costruire in forma abbreviata ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2004, al fine di semplificare i tempi del procedimento.";

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

5) di disporre la ripubblicazione integrale della D.G.R. n. 674 del 27 aprile 2006 a seguito delle integrazioni di cui al punto 3.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale 11/2009 - art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.**

Visti:

— la legge regionale n. 11 del 13 maggio 2009, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 23 del 20 maggio 2009, la quale, all'art. 48, comma 6, prevede che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale detti i criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti dai cantieri di piccole dimensioni;

— il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 300 del 5 maggio 2009) che, al paragrafo 9.1.3, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di emanare specifiche linee di indirizzo sulla gestione delle terre e rocce da scavo;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in particolare l'art. 186, che permette, in presenza di ben determinate condizioni, la movimentazione e l'utilizzo di terre e rocce da scavo con specifiche modalità distinte della disciplina generale dei rifiuti di cui all'art. 183, comma a) del citato D.Lgs. 152/2006.

— la legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, introducendo la lettera c-bis al comma 1 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ha successivamente escluso dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato";

— la legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, che ha inserito ulteriori integrazioni all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo, al comma 7 bis, che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati purché, nella realizzazione finale di detti interventi, sia garantito il miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali, ovvero un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane ovvero un miglioramento della percezione paesaggistica;

Evidenziato che:

— il citato art. 186 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce particolari condizioni per le quali le terre e le rocce da scavo non sono assoggettabili alla disciplina dei rifiuti, ovvero che:

— siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

— sin dalla fase della produzione vi sia certezza, comprovata e dimostrata, dell'integrale utilizzo;

— l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

— sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

— sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

— le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle nor-

me di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

Considerato che:

— in presenza delle suddette condizioni le terre e rocce da scavo si considerano dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006, e possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e, in particolare, nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006.

— i suddetti interventi di reinterro, riempimento, rimodellazione e creazione di rilevati sono da considerarsi modificazioni del suolo, subordinate a permesso di costruire come previsto dalla D.G.R. 674/2006, che disciplina, ai sensi della L.R. 1/2004, le modalità relative ai movimenti di terreni, chiarificandone il campo di applicazione e definendo gli elaborati progettuali.

Ritenuto:

— di dover modificare la suddetta D.G.R. 674/2006, al fine di prevedere, per movimenti di terra di limitata entità, la presentazione di denuncia di inizio attività in luogo della richiesta di permesso di costruire in quanto opere che non comportano trasformazione urbanistica;

Viste altresì:

— la legge regionale n. 2/2000 in materia di attività estrattiva che prevede l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per attività di ricomposizione ambientale di siti di cava e introduce il concetto di materiali assimilabili ai materiali di cava;

— la D.G.R. 1734/2007 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'art. 18-ter della citata L.R. n. 2/2000, in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private.

Rilevato:

— che dal suddetto quadro normativo emerge la necessità di definire una regolamentazione univoca, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, delle disposizioni statali per raggiungere gli obiettivi di massima salvaguardia ambientale e di certezza interpretativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo.

Ritenuto opportuno adottare un apposito atto che abbia le seguenti finalità:

— garantire la salvaguardia degli aspetti ambientali attraverso misure atte a scongiurare il trasferimento di agenti inquinanti tra siti diversi per effetto del ricollocaimento di terre e rocce da scavo;

— introdurre una diversificazione delle modalità di accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo in relazione alla natura e qualità delle terre e rocce escavate, ai tipi di lavori, alla quantità di materiale movimentato e alle pregresse destinazioni d'uso dei siti di provenienza allo scopo di permettere un'azione di controllo più incisiva nei casi di maggiore criticità ambientale e rendendo più agevoli le verifiche laddove non si ravvisano ragionevoli pericoli di inquinamento;

— assicurare forme di tracciabilità della movimentazione di terre e rocce da scavo affinché sia garantito e monitorato l'integrale riutilizzo e venga ampliato il quadro di conoscenza territoriale relativamente alla qualità ambientale dei siti da parte dei vari soggetti coinvolti nella tutela ambientale;

— favorire e ottimizzare l'utilizzo di terre e rocce da

scavo anche per la produzione di materiali inerti in quanto comporta il contenimento del consumo di risorse non rinnovabili.

Visto:

— l'allegato atto di indirizzo e coordinamento ("Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo") per la gestione delle terre e rocce da scavo predisposto dagli

uffici regionali competenti.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFF

LE ONLINE - www.regione.umbria.it

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO **(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)**

1. Campo di applicazione

Il presente atto disciplina la gestione delle Terre e Rocce da Scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private.

Il presente atto non si applica:

- ai materiali provenienti dalle attività di cava disciplinate dalla L.R.2/2000 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 117/2008, in materia di rifiuti da attività estrattiva, ad eccezione dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre di cui all'art.186, comma 7 ter, del D.Lgs 152/2006;
- alle terre e rocce da scavo che derivano da aree che necessitano di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 o nelle quali le concentrazioni rilevate sono superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d'uso prevista.

Ai sensi dell'art.185 comma 1 lett. cbis) del D.Lgs. 152/2006 "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso delle attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato" non rientra nel campo di applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti. L'assenza di contaminazione non deve necessariamente essere dimostrata tramite analisi chimiche; si ritiene sufficiente che sia accertata sulla base dell'attuale e pregressa destinazione d'uso delle aree interessate. Pertanto i criteri di cui al presente atto saranno applicati esclusivamente alle terre e rocce da scavo che risultino in eccedenza rispetto a quelle riutilizzate nello stesso sito.

Ai fini dell'applicazione del presente atto, i lavori o le opere la cui realizzazione determina la produzione di terre e rocce da scavo sono suddivisi in 4 categorie.

1.1. Terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto intervento

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di interventi di somma urgenza a seguito di eventi o calamità naturali (es. terremoti, alluvioni, frane, smottamenti,) di riparazione e manutenzione non programmata di reti infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico (acquedotti, fognature, linee elettriche, telecomunicazioni, ...), eseguiti in assenza di progettazione e titolo abilitativo.

1.2. Terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sistemazione di aree di pertinenza (microcantieri)

Terre e rocce da scavo provenienti di scavi di piccola entità connessi alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti da realizzare entro la distanza di 50 metri lineari dall'edificio principale da realizzare per la profondità strettamente

funzionale alla posa in opera di manufatti prefabbricati (cisterne, fosse, ...) o profondità non superiore a 1 metro dal piano di campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a 50 metri cubi eseguiti in assenza di progettazione e in presenza di Denuncia di Inizio Attività.

1.3. Terre e rocce da scavo provenienti da **cantieri di piccola dimensione**

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natura e finalità che comportano movimenti di terreno inferiori per quantità a 5000 m³ misurati in banco, eseguite in presenza di Autorizzazione Unica, titolo abilitativo, ovvero ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1/2004.

1.4. Terre e Rocce da scavo provenienti da **cantieri di grande dimensione**

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natura e finalità che comportano movimenti di terreno superiori per quantità a 5000 m³ misurati in banco, eseguite in presenza di Autorizzazione Unica, titolo abilitativo, ovvero ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1/2004.

2. **Caratterizzazione delle Terre e rocce da scavo**

Le terre e rocce da scavo sono distinte in funzione della natura e della qualità del materiale in situ, delle caratteristiche del sito da cui deriva il materiale, e della combinazione dei parametri elencati.

2.1. Natura e qualità

In relazione alla natura del terreno oggetto di scavo, possono essere distinti i seguenti casi:

- a) terre e rocce da scavo provenienti da terreni naturali "in situ" (costituiti da suolo o terreno vegetale e rocce coerenti o incoerenti nella loro disposizione geologica naturale o originaria)
- b) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituiti esclusivamente dalla compattazione di terreni naturali di cui sopra;
- c) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituiti da materiali naturali e materiali di altra natura.

In base alle caratteristiche litologiche delle principali formazioni geologiche presenti sul territorio regionale le rocce da scavo, di consistenza litoide o granulare, in accordo con la dgr 30/10/2007 n. 1734 (Atto di indirizzo per la uniforme applicazione degli artt. 12 e 18 ter della l.r. 2/2000 e successive modifiche e integrazioni in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private), possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

- Ghiaie e sabbie;
- Argille;
- Arenarie e calcareniti
- Calcari;
- Basalti

Ai sensi della deliberazione citata, le terre e rocce da scavo, di consistenza litoide o granulare, sono da ritenersi materiali assimilabili ai materiali di cava ai sensi dell'art. 18 ter della Legge Regionale 2/2000, nel caso in cui sono industrialmente utilizzabili nelle attività di costruzione o produzione di inerti. A tali materiali devono aggiungersi tutti i materiali non compresi nella suddivisione precedente, che siano comunque utilizzate come materiali di cava per costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, o comunque per fini industriali (cfr. art. 2 del R.D. 1443/1927).

La terra o terreno vegetale, costituente la parte più superficiale di una sezione di scavo, di consistenza sciolta o granulare, caratterizzata dalla presenza di sostanze umiche e parti vegetali, non è materiale assimilabile, ed è utilizzabile anche in riempimenti o colmate di depressioni naturali o artificiali preferibilmente in fase di copertura.

Altresì, per le scarse qualità fisico-meccaniche, tali da renderlo non utilizzabile nell'industria edilizia ed extraedilizia, non è materiale assimilabile ai materiali di cava la parte di alterazione della sottostante «roccia madre», generalmente costituita, in percentuali variabili, da roccia di consistenza litoide frammista a terreno sciolto di natura argillosa-limosa.

2.2. Caratteristiche del sito: aree di presunta contaminazione

Ai fini del presente atto sono considerate "Aree a presunta contaminazione" le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni:

- aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 -"Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica";
 - nella disciplina del Dlgs 334/1999 -"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i. ;
 - nella disciplina del D.Lgs. 59/05 -"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 - nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);
- aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dall'area di sedime;
- aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni
- aree interessate da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;
- aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, a 20 m dai bordi del rilevato stradale.

2.3. Caratterizzazione chimica

L'accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo può essere effettuato in maniera diversificata in relazione:

- alla natura e alla qualità dei materiali;
- alle caratteristiche dei siti di scavo, ovvero alla provenienza o meno da aree a presunta contaminazione;
- alla presenza e pericolosità di potenziali elementi inquinanti;
- alla quantità dei materiali movimentati.

La caratterizzazione chimica analitica, ovvero la ricerca e conseguente valutazione in concentrazione di elementi chimici, può non essere effettuata esclusivamente in presenza di terre e rocce da scavo costituite da terreni naturali di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 2.1 non provenienti dall'interno delle aree a presunta contaminazione di cui al punto 2.2 e comunque ad eccezione degli interventi di cui al punto 1.4. In tal caso, l'accertamento delle caratteristiche chimiche è effettuato sulla base delle conoscenze e della letteratura scientifica con riferimento alle specifiche caratteristiche litologiche del materiale oggetto di scavo.

Negli altri casi, ovvero in presenza di terre e rocce da scavo non costituite esclusivamente da terreni naturali o provenienti da cantieri di grandi dimensione, la caratterizzazione chimica analitica è effettuata sulla base di due livelli di accertamento analitico, che si distinguono in funzione degli elementi chimici da ricercare.

È fatta salva la determinazione, a cura del tecnico competente, di ricercare elementi chimici in aggiunta a quelli di seguito indicati, da individuare sulla base dell'attuale o pregressa destinazione dei suoli e delle eventuali potenziali fonti di inquinamento.

Gli elementi chimici da ricercare sono individuati a cura del tecnico competente sulla base del probabile grado di potenziale contaminazione, da valutare in relazione alla natura e qualità del terreno, all'attuale e pregressa destinazione d'uso dei suoli, alle caratteristiche del sito e alla quantità di materiale scavato.

La "caratterizzazione analitica di 1° livello" comporta la determinazione della concentrazione di Idrocarburi e dei seguenti metalli pesanti:

- Cadmio
- Cromo
- Piombo
- Zinco
- Rame

La "caratterizzazione analitica di 2° livello" , oltre alla determinazione di Idrocarburi e metalli pesanti di cui sopra, prevede anche la determinazione della concentrazione di:

- IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
- BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene)

Le concentrazioni degli elementi chimici sono determinate su ciascun campionamento effettuato tramite saggio o sondaggio geognostico da realizzare in relazione alle caratteristiche delle opere che si intende realizzare.

La numerosità del campionamento, fatte salve diverse determinazioni da effettuare a cura del tecnico competente in ordine alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area, della attuale o pregressa destinazione d'uso dei suoli e delle eventuali e potenziali fonti di contaminazione, non deve essere inferiore a quanto indicato dalla tabella seguente:

<i>Dimensione dell'area</i>	<i>Punti di prelievo</i>
Inferiore a 2.000 mq	1
Tra 2.000 e 10.000 mq	3
Oltre i 10.000 mq	3 + 1 ogni 5.000 mq eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento può essere effettuato indicativamente ogni 500 metri lineari.

2.4. Soglie di contaminazione

Nel caso sia rilevata l'assenza degli elementi ricercati ovvero la loro presenza in concentrazioni inferiori alle "Soglie di Contaminazione" previste dalla tabella 1 allegato 5 del Titolo V° della Parte IV° del D.Lgs. 152/2006 le terre e rocce da scavo sono considerate provenienti da sito non contaminato.

Nel caso uno o più valori degli elementi ricercati supera le suddette "Soglie di Contaminazione" si deve procedere ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

3. **Modalità di accertamento**

3.1. lavori di pronto intervento

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto intervento (paragrafo 1.1) è effettuato in corso d'opera dal direttore/responsabile dei lavori o, in assenza di questi, dal titolare dell'impresa che realizza lo scavo, con le modalità di cui al precedente punto 2.

Il direttore/responsabile dei lavori o, in assenza di questi, il titolare dell'impresa che realizza lo scavo è tenuto a presentare all'Autorità competente sull'opera una relazione contenente le caratteristiche e le quantità delle terre e rocce da scavo, le caratteristiche delle aree di deposito e/o riutilizzo della quota non riutilizzata direttamente nella realizzazione dell'intervento.

3.2. lavori di sistemazione di aree di pertinenza (microcantieri)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sistemazione di aree di pertinenza (paragrafo 1.2) è effettuato in corso d'opera dal tecnico responsabile dei lavori o, in assenza di questi, dal titolare dell'impresa che realizza lo scavo, con le modalità di cui al precedente punto 2.

La Denuncia di Inizio Attività deve indicare la localizzazione dell'intervento, la previsione della quantità e delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo, il luogo di destinazione della parte non riutilizzata direttamente nell'intervento,

l'eventuale luogo di deposito in attesa di utilizzo delle terre non riutilizzate nell'intervento.

Alla Denuncia di Inizio Attività dovrà essere allegata la **dichiarazione** di cui all'**allegato 1**, comprensiva dell'accettazione da parte del titolare di altra opera o intervento.

3.3. cantieri di piccola dimensione (inferiore a 5000 m³)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccola dimensione (paragrafo 1.3) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità:

- qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali ("in situ" o di riporto, come definiti nel paragrafo 2.1) e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 la caratterizzazione chimica è effettuata in fase di indagine geologica e attestata dalla relazione geologica allegata al progetto;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da terreni di riporto costituiti da materiali naturali e materiali di altra natura e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 è effettuata la caratterizzazione analitica "di 1° livello" di cui al paragrafo 2.3;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da area classificata "a presunta contaminazione" ai sensi del paragrafo 2.2 del presente atto è effettuata la caratterizzazione analitica "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.

La relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo dovrà contenere in particolare:

- la quantità totale dei terreni movimentati, valutata in volume calcolato in banco, la quota *riutilizzata* e la quota *non utilizzata* nell'intervento;
- il luogo di reimpiego, gli estremi dell'autorizzazione ad eseguire i lavori che prevedono l'utilizzo della quota *non riutilizzata* nell'intervento;
- nel caso di conferimento presso impianti di prima lavorazione di materiali di cava ovvero presso aree di cava autorizzate, le generalità dei titolari e l'ubicazione delle aree di cava o impianti;
- l'eventuale **deposito in area esterna** all'area di progetto;
- gli estremi dell'autorizzazione nel caso di deposito in area esterna individuata e autorizzata con altro titolo.

La relazione geologica allegata alla richiesta di titolo abilitativo dovrà contenere in particolare:

- natura e qualità delle terre e rocce da scavo;
- caratteristiche litologiche;
- caratterizzazione chimica;
- modalità e punti di campionamento, nel caso di caratterizzazione analitica;
- caratteristiche del sito, aree di presunta contaminazione;
- eventuali cause di non idoneità all'utilizzo in area esterna al luogo di produzione, di rischi per la salute umana e l'ambiente, di non compatibilità ambientale in particolari luoghi o habitat.

Alla richiesta di titolo abilitativo dovrà essere allegata la **dichiarazione** di cui all'**allegato 1**.

Con la comunicazione di **inizio lavori** il Direttore dei lavori dovrà attestare (sulla base del modello di cui all'**allegato 2**) il luogo di destinazione, confermando quello indicato in fase di progetto o eventualmente indicando una nuova destinazione; dovranno essere comunque indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera per cui saranno impiegate le terre e le rocce da scavo, ovvero del provvedimento di approvazione del progetto nel caso di opere pubbliche e, se del caso, gli estremi del provvedimento di autorizzazione al deposito in area esterna.

A **lavori ultimati** il Direttore dei lavori, con la *comunicazione di fine lavori*, dovrà indicare le quantità effettivamente conferite nel luogo indicato nella comunicazione di inizio lavori o successivamente variato a seguito di specifica comunicazione .

Nel caso di materiali assimilati ai materiali di cava e per quantità superiori a 5000 m³ di materiale movimentato al netto di quelli utilizzati nello stesso cantiere di produzione, alla comunicazione di fine lavori e ai fini del pagamento del contributo di cui all'art. 12 della Legge Regionale 2/2000, è allegata la relazione tecnica di asseverazione di cui alla D.G.R. 30/10/2007 n. 1734 (Atto di indirizzo per la uniforme applicazione degli artt. 12 e 18 ter della l.r. 2/2000 e successive modifiche e integrazioni in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private).

Qualora la caratterizzazione analitica evidenzi il superamento delle "Soglie di Contaminazione" relative agli inquinanti ricercati si dovrà procedere con la procedura di cui al successivo paragrafo 4.

3.4. cantieri di grande dimensione (superiore a 5000 m³)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grande dimensione (paragrafo 1.4) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità:

- qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali ("in situ" o di riporto, come definiti nel paragrafo 2.1) e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 sull'area di scavo è effettuata la caratterizzazione analitica "di 1° livello" di cui al paragrafo 2.3;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da terreni di riporto costituiti da materiali naturali contenenti materiali di altra natura e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2, ovvero le terre e rocce da scavo provengano da area classificata "a presunta contaminazione" ai sensi del paragrafo 2.2 del presente atto è effettuata la caratterizzazione analitica "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.

Per quanto alla documentazione e alle procedure da seguire vale quanto già indicato al punto precedente.

4. Contaminazione dei terreni

Il superamento delle "Soglie di Contaminazione" come definite dall'art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, comporta l'obbligo per il direttore dei lavori di darne immediata comunicazione

- all'autorità competente sull'opera;
- al titolare dell'opera;
- al proprietario dell'area se distinto dal titolare dell'opera;
- ai soggetti di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Alla comunicazione sono allegati i referti delle analisi effettuate.

5. Deposito in attesa di utilizzo di terre e rocce da scavo

Fermo restando che ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006 è consentito il deposito di terre e rocce da scavo all'interno delle aree di progetto nel rispetto delle modalità eventualmente impartite con il titolo abilitativo relativo all'opera che si intende realizzare, il deposito in attesa di utilizzo per la durata massima di 12 mesi può essere effettuato anche in **area esterna al luogo di produzione** a condizione che sia stata appositamente **individuata e autorizzata** sulla base dello stesso titolo abilitativo relativo all'opera che si intende realizzare o altro titolo già rilasciato.

L'area di deposito esterna al luogo di produzione, di superficie comunque non superiore a 1000 metri quadrati e a distanza di almeno 100 metri lineari da edifici residenziali, è individuata nel rispetto del PAI di cui alla L. 183/89 e della DGR n. 447/2008, dei coni visuali di cui al PTCP, delle fasce di rispetto di strade e ferrovie. In ogni caso sono escluse le aree coperte da boschi.

L'area di deposito può essere individuata anche all'interno di zone agricole, con esclusione di quelle di particolare interesse agricolo, a condizione che siano ubicate in depressioni morfologiche ovvero in luoghi la cui conformazione sia tale da non determinare significative variazioni della percezione paesaggistica, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi dell'art.29 della L.R. 27/2000. Decorso il termine di 12 mesi dal primo conferimento l'area deve essere ripristinata allo stato originario e non può essere successivamente utilizzata.

Nel caso di lavori di sistemazione di aree di pertinenza (1.2) e nel caso di lavori di pronto intervento (1.1) da cui derivino terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 200 m³, l'area di deposito può essere individuata anche presso la sede dell'azienda che esegue i lavori di scavo o presso l'azienda committente.

Nel caso di cantieri di piccola (1.3) e grande dimensione (1.4) l'area di deposito può essere individuata negli ambiti di cave dismesse e nelle zone omogenee di tipo D di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444 industriali e artigianali, già previste dagli strumenti urbanistici generali.

Nel caso di deposito in **area esterna al luogo di produzione** i cumuli di terra e roccia da scavo devono essere tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo deve essere posizionato un cartello con indicato il cantiere di provenienza, la data del primo conferimento e la quantità depositata.

Il deposito in area esterna al luogo di produzione, in relazione alla quantità delle terre e rocce depositate e alle caratteristiche del territorio interessato, è condizionato alla stipula di atto d'obbligo per regolare le modalità di deposito movimentazione e ripristino delle aree interessate.

6. Aree per l'utilizzo di terre e rocce da scavo

Ai sensi dell'art. 186 comma 7 bis, il comune, anche su istanza di parte, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente atto, redige un **elenco delle aree**, anche non degradate, che necessitano di interventi di miglioramento ambientale.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 11/2009, l'elenco comprende le cave dismesse che necessitano di interventi di recupero ambientale, prioritari rispetto ad altri interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico di aree degradate o non degradate ricadenti nel medesimo ambito territoriale.

Gli interventi che prevedano l'utilizzo di terre e rocce da scavo nel rispetto delle finalità di cui all'art. 186 comma 7 bis, lett. a) b) c), sono autorizzati con permesso di costruire da rilasciare anche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2004.

È fatta salva la possibilità di autorizzare interventi di miglioramento ambientale anche in aree non comprese nell'elenco di cui sopra nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 7.

7. Condizioni e priorità di utilizzo

Nel rispetto dell'art. 186 comma 7 bis, la terra da scavo o terreno vegetale deve essere prioritariamente utilizzato nelle attività di riqualificazione ambientale ai fini del miglioramento della qualità della copertura vegetale dei suoli. A tal fine, nelle attività di scavo, il terreno vegetale deve essere preventivamente accantonato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.

Le rocce da scavo devono essere prioritariamente utilizzate per riempimenti, reinterri, rilevati e, qualora assimilabili per qualità ai materiali di cava, per la produzione di inerti presso impianti di prima lavorazione di materiali di cava regolarmente autorizzati.

La scelta di un differente utilizzo, rispetto a quelli sopraelencati, dovrà essere sempre motivata e valutata sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

È in ogni caso vietato l'utilizzo delle terre e rocce da scavo *che non siano state* oggetto di accertamento chimico analitico all'interno delle seguenti aree:

- a) fasce di rispetto delle risorse idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006
- b) aree di tutela delle acque minerali (L.R. 22/2008)

Il direttore/responsabile dei lavori, prima di impiegare i materiali provenienti da altro sito per i reinterri, riempimenti rimodellazioni e rilevati dovrà acquisire preventivamente, da parte del titolare dell'opera per la quale è stato realizzato lo scavo, le informazioni relative alle caratteristiche delle terre e rocce da utilizzare.

8. Rilevazione di potenziale contaminazione in corso d'opera

Qualora, nel corso dell'esecuzione dello scavo vengano rilevati elementi che possano far presagire la potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, anche a seguito delle stesse operazioni di scavo, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di sospendere i lavori fino all'esecuzione della caratterizzazione che, in tutti i casi, andrà condotta con la procedura "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.

Se detta caratterizzazione conferma la contaminazione dell'area si dovrà procedere con la procedura di cui al paragrafo 4.

9. Presenza di asfalti e stabilizzati in superficie

Nel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il progetto dovrà necessariamente prevedere una fase di scarificazione preliminare fino ad includere non meno di 30 centimetri del sottofondo e dovrà altresì disporre per l'invio del materiale così selezionato ad impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

10. Trasporto di terra e roccia da scavo

Il trasporto dal luogo di produzione al luogo di deposito o utilizzo deve essere sempre accompagnato da idonea documentazione.

Fatto salvo il caso in cui il trasporto sia accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi, il trasporto di terra e roccia da scavo deve essere accompagnato dalla documentazione di cui all'**allegato 3**, attestante le generalità della ditta che effettua il trasporto il luogo di origine e di destinazione, la quantità e la tipologia dei materiali trasportati.

La ditta che effettua il trasporto è tenuta ad acquisire e conservare in sede copia dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo.

11. Verificazioni istruttorie

Il comune competente ad autorizzare l'opera per la quale è prevista la produzione di terra e roccia da scavo verifica la completezza della documentazione presentata dall'interessato. In particolare verifica, in relazione alla tipologia dei lavori, la presenza delle informazioni relative alla:

- natura e qualità del terreno, caratterizzazione chimica;
- quantità della terra e roccia da scavo prodotta, quota riutilizzata nel sito di provenienza, quota depositata in attesa di utilizzo, quota utilizzata in altra opera autorizzata;
- caratteristiche del sito di provenienza: aree a presunta contaminazione;
- deposito esterno e quantità, titolo abilitativo;
- luogo di utilizzo e quantità, titolo abilitativo.

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 1

Schema di dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il ___/___/___ residente a _____
Via _____ n° _____ Tel. _____, in qualità di
tecnico iscritto al Collegio/Ordine _____ col n. _____,
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, oltre
al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente
saranno perseguite ai sensi del titolo VI della parte quarta del Decreto legislativo
03.04.2006, n° 152 e s.m. e i.,

DICHIARA

- che per l'intervento di _____
da realizzare nel Comune di _____,
via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,
di cui alla richiesta di permesso di costruire/DIA del sig. _____
è prevista una produzione complessiva di m³ _____ di terre e rocce di
scavo (in eccedenza rispetto a quanto riutilizzato nel sito di provenienza).
- che le terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto intervento (barrare la/le voce/i
che interessa/no):
 - sono utilizzate** in quantità pari a mc _____ per attività di costruzione allo
stato naturale nel cantiere ubicato nel Comune di _____,
via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,
 - sono depositate** in quantità pari a mc _____ nel comune
di _____ via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,
per poi essere utilizzate entro un anno dall'escavazione nel cantiere ubicato
nel Comune di _____,
via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,

Dichiara altresì che:

- l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sarà tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

- sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale nelle **operazioni di scavo stoccaggio e riutilizzo**;
- **è stato accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06**;
- le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali per cui il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione;

Dichiara inoltre che le terre e rocce da scavo (*barrare le voci che interessano*):

- non sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica** in quanto provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, sono costituite da terreni naturali e sono in quantità inferiore a 5000 m³;
- sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di primo livello** in quanto:
- provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da terreni non esclusivamente naturali per quantità inferiore a 5000 m³;
 - provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da terreni esclusivamente naturali per quantità superiori a 5000 m³;
- sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di secondo livello** in quanto:
- costituite da terreni di riporto non esclusivamente naturali per quantità superiori a 5000 m³
 - provenienti da aree a presunta contaminazione;

Si dichiara inoltre che per l'escavazione non verranno utilizzate tecniche o sostanze potenzialmente contaminanti.

Si dichiara infine che qualora durante i lavori di escavazione verranno rinvenuti rifiuti e/o terre contaminate, saranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e siti contaminati.

_____ li ____/____/____

Firma e timbro del tecnico _____

Firma del richiedente/denunciante _____

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 2

Schema di dichiarazione da inviare con la comunicazione di inizio lavori

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
 Iscritto all'Ordine/Collegio professionale degli _____
 della provincia di _____ al numero _____
 In relazione al permesso di costruire/D.I.A. n. _____ rilasciato dal Comune di
 _____ il _____ a _____
 per un intervento di _____
 da realizzare nel Comune di _____ via/Piazza/Località/Strada
 _____, n. _____, su area censita al: Catasto
 Terreni Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)
 Foglio _____ Part.Ile. _____
 Foglio _____ Part.Ile. _____,

consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalla legge per il rilascio della presente relazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 359 e 481 del Codice Penale in qualità di persona esercente un pubblico servizio,

DICHIARA

- che le terre e rocce da scavo, prodotte per la realizzazione dell'intervento di cui sopra pari a mc _____, saranno: (barrare la/le voce/i che interessa/no)
- depositate** in quantità pari a mc _____ nel comune di _____ via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____, per poi essere utilizzate entro un anno dall'escavazione nel cantiere ubicato nel Comune di _____, via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,
- utilizzate in quantità pari a mc _____ sul sito** indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di _____ via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____, su area censita al: Catasto Terreni Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)
 Foglio _____ Part.Ile. _____
 Foglio _____ Part.Ile. _____
 per la realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente) _____ con provvedimento del _____
- utilizzate in quantità pari a mc _____ su sito diverso** da quello indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di _____ via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,

su area censita al: Catasto Terreni Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio _____ Part.IIe. _____

Foglio _____ Part.IIe. _____ ;

nell'ambito della realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente) _____ con provvedimento del _____

utilizzati in quantità pari a mc _____ su sito diverso da quello indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di _____ via/Piazza/Località/Strada _____, n. _____,

su area censita al: Catasto Terreni Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio _____ Part.IIe. _____

Foglio _____ Part.IIe. _____

nell'ambito della realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente) _____ con provvedimento del _____

Si dichiara che le terre hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali per cui il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione.

Si dichiara altresì che per le terre e rocce da scavo depositate in attesa di definitivo utilizzo, sarà ripresentato il presente allegato al fine di indicare il sito di definitivo utilizzo.

Il sottoscritto dichiara di assumere con la presente asseverazione la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste.

_____ li _____

IL TECNICO

(dell'opera di provenienza delle TRS)

Timbro e firma

Il richiedente/denunciante

firma

IL TECNICO

(dell'opera nella quale si utilizzano le TRS)

Timbro e firma

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 3

Documento di trasporto di terre e rocce da scavo nei casi di non assoggettabilità del trasporto alle previsioni di cui al D.P.R. 472/96

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo: _____

Ditta trasportatrice: _____

Ditta ricevente: _____

A) SITO DI PROVENIENZA

Tipologia cantiere deposito interno al cantiere deposito esterno al cantiere

Intervento di _____
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. _____ del _____ dal Comune di _____
sull'area censita al NCT o NCEU al:

Foglio _____ Part.IIe. _____ Foglio _____ Part.IIe. _____
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _____ trasmessa al Comune in data ____
Data di scarico _____ Orario di scarico: _____, _____

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI

Intervento di _____
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. _____ del _____ dal Comune di _____
sull'area censita al NCT o NCEU al:

Foglio _____ Part.IIe. _____ Foglio _____ Part.IIe. _____
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _____ trasmessa al Comune in data ____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI COME MATERIALE ASSIMILABILI AI MATERIALI DI CAVA

Impianto : Ditta _____
con sede in Comune di _____ Via _____, n. ____
tipologia dell'attività dell'impianto _____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. ____
autorizzato con _____ n. _____ in data _____
da _____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

C) MATERIALE TRASPORTATO

Tipologia: terra
Quantità: _____ m³

Tipologia: roccia (ghiaie/sabbie/argille/arenarie/calcareniti/calcarei/basalti/altro)
Quantità: _____ m³

pagina 20 bianca

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

**RIPUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 674 DEL 27 APRILE 2006
ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 2
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1064 DEL 27 LUGLIO 2009**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2006, n. 674.

Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreni. (Versione aggiornata).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 ed in particolare gli articoli 13, comma 1, lett. e) e 45, comma 1, lett. f);

Ritenuto di emanare indirizzi volti a disciplinare le modalità per gli interventi che comportano i movimenti di terreno di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) della medesima L.R. n. 1/2004, subordinati a permesso di costruire;

Tenuto conto delle indicazioni espresse dai rappresentanti delle Province e dei Comuni nell'incontro del 28 novembre 2005, appositamente convocato, nonché dal Servizio difesa del suolo;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004, il documento *allegato A*) alla presente deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno subordinati a permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) della stessa legge regionale;

3) di stabilire che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;

4) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 hanno effettiva applicazione dalla data della

loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; a tal fine i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 657 del 12 aprile 2005;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, alle Comunità montane, al Corpo forestale dello Stato ed agli Enti parco;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Relatore - Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

Premesso che:

— in base a quanto disposto all'art. 13, comma 1, lett. e) della L.R. n. 1/2004, l'attività di movimento di terra comportante sia rinterri che scavi, qualora non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, è subordinata a permesso di costruire;

— l'articolo 45, comma 1, lettera f) della medesima L.R. n. 1/2004 dispone che la Giunta regionale adotti un atto di indirizzo per stabilire le modalità relative ai movimenti di terreno di cui sopra, al fine di assicurare uniformità nell'applicazione delle normative in materia di titoli abilitativi in tutto il territorio regionale;

— a tali fini l'ufficio regionale competente, avvalendosi di specifica collaborazione esterna, ha predisposto una apposita proposta di normativa definita congiuntamente al Servizio difesa del suolo ed in sede di gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1286 del 29 luglio 2005 composta da rappresentanti dei Servizi delle Direzioni «ambiente, territorio e infrastrutture» e «agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo».

Ritenuto:

— di emanare apposito atto di indirizzo per la disciplina dei movimenti di terreno finalizzati alla modificazione del suolo per interventi edilizi, per bonifiche agrarie e per la realizzazione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

— che l'atto di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione.

Si propone alla Giunta regionale,

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A)

A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO (*Disposizioni di carattere generale*)

- 1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A7, A10, A11, B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato, subordinati a "permesso di costruire" come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r.18/02/2004, n.1.
- 2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 26, comma 7 della l.r. n. 11/05.
- 3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2004 e le altre normative di settore.
- 4) Non rientrano tra gli interventi suddetti:
 - a) le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore;
 - b) le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale.
- 5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell'area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette aree.
- 6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui alla Legge n. 183/1989.
- 7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell'area interessata e il progetto o il Piano aziendale di cui all'art. 32, comma 2 lett. g) della l.r. 11/2005 previsto ai successivi punti A11, C1-2 e C3 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 887 del 25 giugno 2004 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all'importanza dell'intervento:
 - a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all'area oggetto d'intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti.
 - b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l'intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell'ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;

- c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto al successivo punto B4;
 - d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno;
 - e) l'indicazione delle quantità di materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione se diverso dal terreno interessato dalle opere;
 - f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell'opera e degli interventi atti alla loro mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell'area, adeguatamente progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da mettere a dimora, nel rispetto dell'art. 12 della l.r. n. 27/2000 (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale);
 - h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione finale dei terreni interessati dalle opere;
 - i) la documentazione di cui all'art. 22, comma 3 della l.r. n. 1/2004, ai fini degli eventuali pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. n. 1/2004;
 - j) gli elementi di cui al punto E) per i materiali di risulta.
- 8) Nel caso di piani attuativi, oltre agli elementi progettuali richiesti dalle vigenti normative, la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione del piano medesimo, per quanto disposto dall'art. 26, comma 7 della l.r. n. 11/05, debbono essere previsti anche i pertinenti elementi elencati al precedente punto 7);
 - 9) Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 o in caso di aree di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. n. 1/2004, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.
 - 10) Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali sentieri, piste, vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via permanente di suolo, sono sottoposte a permesso di costruire (art. 3, comma 1, let. e3) della l.r. 1/2004); si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale. L'eventuale cartellonistica è realizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1254 del 25.09.1999, emanata in attuazione della l.r. n. 46/97. Per eventuali modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli per fuoristrada si applica anche la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 24/2/1999.
 - 11) La modificazione del suolo per la realizzazione di invasi per accumuli idrici non soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. e i. (laghetti e invasi collinari), a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di piano aziendale comprensivo degli elementi di cui al precedente punto 7. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo comunque non superiore a ml. 2,00 dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera.
Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s. m. e i.

La realizzazione degli invasi per accumuli idrici di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. i. (laghetti e invasi collinari) è comunque subordinata a permesso di costruire.

E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005. Il materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari.

Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.

- 12) Gli interventi da effettuare dovranno essere verificati in base alla loro compatibilità ove interessino gli ambiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 47 e 48 della l.r. n. 27/2000 ed in particolare deve essere effettuata la valutazione di incidenza nei siti di interesse naturalistico, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 anche in base alla nota di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 613 del 18/5/2004.
- 13) *Opere di sistemazione con terre e rocce da scavo*

Ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo non rientrano nella disciplina dei rifiuti solo qualora:

- a) *si tratti di suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini della costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/2006 come introdotto dal D.L. 185/2008);*
- b) *si tratti di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, da utilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché rispondenti alle condizioni e requisiti indicati specificatamente dal comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità previste ai commi successivi dello stesso articolo.*

*Con riferimento all'art. 186, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dal PAI di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989 e dalla DGR n. 447 del 28 aprile 2008 (disposizioni regionali per l'attuazione del PAI) e dai punti A4), B2) ed E3) del presente allegato A, sono realizzabili con **denuncia di inizio attività** le opere di seguito indicate, non riconducibili a quelle di cui alla lett. e) dell'art. 13 della l.r. 1/2004 e al precedente punto A7, in quanto non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:*

- a) *opere di scavo di piccola entità connesse alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti da realizzare entro la distanza di 50 metri lineari dall'edificio principale da realizzare per la profondità strettamente funzionale alla posa in opera di manufatti prefabbricati (cisterne, fosse, ...) o profondità non superiore a 1 metro dal piano di campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a 50 metri cubi;*
- b) *opere di riporto di terreno che non comportino alterazioni morfologiche e altimetriche significative ovvero di altezza non superiore a 0,5 metri lineari dal piano di campagna ante opera e per una quantità non superiore a 100 metri cubi, connessi alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti, come sopra definite, nonché volti al miglioramento delle caratteristiche morfologiche, idrauliche e ambientali di aree pubbliche e private poste all'interno o all'esterno*

dei centri abitati, anche a seguito di realizzazione di opere infrastrutturali e servizi.

La denuncia di inizio attività deve contenere il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, nonché l'indicazione delle caratteristiche del materiale di scavo e del luogo di provenienza, fatto salvo il rispetto delle normative relative alla presenza di vincoli.

Resta comunque ferma la possibilità, per le opere di entità superiore a quelle previste dalle lettere a) e b) di cui sopra, se compatibili con le disposizioni del presente allegato A, di utilizzare le procedure di permesso di costruire in forma abbreviata ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2004, al fine di semplificare i tempi del procedimento.

B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI (disposizioni particolari)

1. Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.
2. Nelle zone agricole di tipo E, la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 1,50 nel caso di realizzazione di interventi edilizi previsti dagli articoli 33, comma 2, primo periodo, 34 e 35 della l.r. 11/2005 e dalle relative normative comunali, comprese le relative opere e strutture pertinenziali.
3. Gli interventi vanno, comunque, realizzati nel rispetto delle eventuali prescrizioni del P.R.G., del Regolamento edilizio e di eventuali Piani attuativi e di settore.
4. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata a cura del titolare del permesso di costruire, del Direttore dei lavori e del costruttore. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati. Ogni anomalia riscontrata, riguardante infiltrazioni d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, deve essere tempestivamente comunicata al Comune, fermo restando l'obbligo del titolare del permesso di costruire, del Direttore dei lavori e del costruttore di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.
6. Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti.
7. Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto al punto E) per i materiali di risulta.

C. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA (disposizioni particolari)

1. Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il Piano aziendale dal quale risultino, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonifica e le ricadute.
2. Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005. Le sezioni del terreno in scavo non devono superare la profondità di ml. 0,50 dal piano naturale di campagna ed a condizione che sia garantito un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del terreno in rilevato non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 dal piano naturale di campagna, purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d'acqua.
3. Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente punto 2 (ml 1,00) il Piano aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnico-agronomico la necessità dell'intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla ricaduta economica sull'attività agricola.
4. Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente punto 2 (ml 0,50, realizzati in difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica della rete scolante senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali corpi recipienti.

D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO (disposizioni particolari)

1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'insorgere dei fenomeni erosivi e di smottamento.
 2. Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire preferibilmente attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc...).
- Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno devono essere eseguiti con gradonamenti di altezza massima del gradone di ml. 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il

deflusso delle acque meteoriche e assicurare di norma il transito dei mezzi meccanici.

3. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 1,50, salvo che il progetto evidenzi la necessità di una altezza superiore resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e semprechè non si produca una eccessiva alterazione planoaltimetrica dei profili del terreno ante operam. I terrazzamenti intermedi devono, di norma, avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e assicurare il transito di mezzi meccanici.
4. Per la costruzione di muri di sostegno il regolamento edilizio comunale definisce la tipologia dei materiali da utilizzare in relazione all'armonico inserimento nel contesto circostante, prevedendo, comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in modo da garantire l'integrazione con l'ambiente circostante.
5. Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere previsto lo spazio per idoneo marciapiede e deve essere realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.

E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA

1. Lo stoccaggio o l'accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.
Nel caso sia previsto l'accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere di scavo, il permesso di costruire è condizionato all'obbligo di rimuovere il materiale medesimo entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dalla l.r. 21 del 3/11/2004, quali interventi rientranti nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e7) della l.r. 1/2004.
2. L'utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dell'art. 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) della l.r. 2/2000 e s.m.i. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo abilitativo.